

# Regolamento del Servizio di Collateral Management

In vigore dal 9 marzo 2015<sup>(1)(2)</sup>

con modifiche in evidenza

## I N D I C E

<b>PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
TITOLO I FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI.....	3
Art. 1 Definizioni .....	3
Art. 2 Fonti normative e principi organizzativi.....	5
Art. 2 bis Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi .....	5
Art. 3 Oggetto del Regolamento .....	6
Art. 4 Comunicazioni di Servizio.....	6
TITOLO II PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO.....	7
Art. 5 Soggetti ammessi a partecipare al Servizio.....	7
Art. 6 Requisiti di partecipazione.....	7
Art. 7 Rapporti tra Partecipante e Agente di Regolamento .....	8
Art. 8 Richiesta di partecipazione al Servizio di Collateral Management.....	9
Art. 9 Regole di condotta dei Partecipanti .....	9
Art. 10 <del>Provvedimenti nei confronti</del> Sospensione dei Partecipanti.....	9
Art. 11 Esclusione dei Partecipanti .....	10
<b>PARTE II SERVIZIO DI COLLATERAL MANAGEMENT .....</b>	<b>11</b>
TITOLO I OPERATIVITA' DEL SISTEMA.....	11
Art. 12 Articolazione del Sistema .....	11
Art. 13 <del>12</del> Strumenti finanziari oggetto del Servizio .....	11
Art. 14 <del>13</del> Struttura dei conti .....	11
Art. 15 <del>14</del> Operatività nel Sistema <del>dei Partecipanti</del> .....	12
Art. 16 <del>15</del> Fasi operative.....	13
TITOLO II ACQUISIZIONE E RISCONTRO DELLE OPERAZIONI .....	13
Art. 17 <del>16</del> Operazioni acquisibili .....	13
Art. 18 <del>17</del> Acquisizione e riscontro delle Operazioni .....	14
Art. 19 <del>18</del> Cancellazione delle Operazioni .....	14

<sup>(1)</sup> Le disposizioni di cui agli articoli: 10.1 lettera b); 12 lettere a) e b); 14.7; 15.4; 15.5; 17.1 lettera b); 20.1 lettera a); 20.3; 21.7 (parte in evidenza) entreranno in vigore all'attivazione del servizio per i mercati, garantiti e non garantiti, che sarà oggetto di successiva comunicazione.

<sup>(2)</sup> Le disposizioni di cui agli articoli: 23.4. (parte in evidenza); 24.6; 25.2 lettere b), d) ed e); 26.6 e 27 entreranno in vigore in una data che sarà oggetto di successiva comunicazione.

TITOLO III LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	15
Art. 20 <del>19</del> Irrevocabilità e definitività delle Operazioni <del>tra Partecipanti</del> .....	15
Art. 21 Liquidazione e regolamento <del>delle Operazioni tra Partecipanti</del> .....	15
Art. 22 Liquidazione e regolamento delle Operazioni <del>di Garanzia</del> con Banca d'Italia.....	17
TITOLO IV <del>AMMINISTRAZIONE</del> GESTIONE DELLE GARANZIE .....	18
Art. 23 Selezione delle Garanzie.....	18
Art. 24 Valorizzazione, integrazione e svincolo delle Garanzie .....	18
Art. 25 Sostituzione delle Garanzie .....	19
Art. 26 Strumenti soggetti a operazione societaria <del>corporate action</del> .....	20
[Art. 27 <i>Riuso delle Garanzie</i> .....	20

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO I**  
**FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

**Art. 1**  
**Definizioni**

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) «Agente di Regolamento»: l'intermediario che mette a disposizione dei Partecipanti i conti di gestione accentrata e/o i conti PM in Target 2 ai fini dell'operatività del Servizio di Collateral Management;
- b) «**Comparto Operativo**»: **indica l'ambito di operatività del Servizio nel quale il Partecipante è abilitato ad operare;**
- c) «Conto Pool» il conto di un Partecipante nel Sistema di Gestione delle Garanzie in Pooling presso Banca d'Italia nel quale sono contabilizzate le attività idonee a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema;
- d) «Controparti Centrali»: i soggetti che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 70 T.u.f., si interpongono fra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparti esclusive riguardo ai loro ordini di trasferimento;
- e) ~~«Criteri di Stanziabilità e di Valorizzazione dell'Eurosistema» caratteristiche generali degli strumenti finanziari e delle procedure di politica monetaria, come definite nell'allegato I all'indirizzo BCE/2000/7 della Banca Centrale Europea;~~
- e) «Datore»: il Partecipante che ha assunto l'obbligo di trasferire i titoli in garanzia ad un altro Partecipante al Servizio o alla Banca d'Italia nella sua qualità di Prenditore di garanzie nell'ambito delle Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia;
- f) «Esposizione Bilaterale»: ~~l'ammontare dell'esposizione tra reciproca il saldo netto delle posizioni in essere di due Partecipanti calcolata con riferimento alle Operazioni, diverse dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie, regolate dal Sistema di Collateral Management con le modalità definite nelle Istruzioni. calcolata al termine di ogni ciclo di regolamento, secondo i criteri previsti dal presente regolamento aggregando le Operazioni aventi la medesima data di chiusura, o senza data di chiusura, e la medesima divisa di regolamento;~~
- g) «Garanzie»: **gli** strumenti finanziari trasferiti in garanzia **mediante registrazione e registrati in appositi nei** conti di gestione accentrata **utilizzati intestati nell'ambito del Sistema di Collateral Management** dai Partecipanti ~~al Servizio o nel conto terzi della~~ **da** Banca d'Italia nella sua qualità di Prenditore di garanzie nell'ambito delle Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia;
- h) «Istruzioni»: le disposizioni di attuazione del presente Regolamento;
- i) «Mercati»: i mercati regolamentati di cui agli articoli 63, comma 2 e 67, comma 1 del T.u.f., i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato di cui all'art. 66 T.u.f., i sistemi multilaterali di cui agli articoli 77 – bis e 79 T.u.f.;
- j) «Monte Titoli»: Monte Titoli S.p.A. nel ruolo di gestore del Servizio di Collateral Management;

- k) ~~«Operazioni»:~~ indica le Operazioni ~~di Garanzia~~ tra Partecipanti ~~e~~ le Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia **e le Operazioni di Gestione delle Garanzie;**
- l) **«Operazioni di Gestione delle Garanzie»:** operazioni di sostituzione, integrazione e restituzione delle Garanzie immesse nel Sistema di Collateral Management dai Partecipanti ~~e/o~~ generati automaticamente dal Sistema, di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
- m) ~~«Operazioni tra Partecipanti»:~~ ordini di trasferimento DVP o FOP, *diversi dalle Operazioni con Banca d'Italia e dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie* derivanti da uno stesso contratto ~~e~~ immessi nel Sistema di Collateral Management dai Partecipanti, e dai Mercati, **o dalle Controparti Centrali e/o generati automaticamente dal Sistema;** ~~[diversi dalle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia];~~
- n) ~~«Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia»:~~ **ordini operazioni** di trasferimento **FOP** di strumenti finanziari mediante operazioni di giro tra il conto di un Partecipante e il conto ~~terzi~~ della Banca d'Italia, relative al Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling, immesse da un Partecipante ~~e/o~~ **disposte generate automaticamente dal Sistema da Monte Titoli** nell'ambito del Servizio di Collateral Management;
- o) ~~«Partecipante»:~~ il soggetto che aderisce al Servizio di Collateral Management, diverso dalla Banca d'Italia nella sua qualità di Prenditore ~~di garanzie~~ nell'ambito delle Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia;
- p) ~~«Prenditore»:~~ il Partecipante che riceve le Garanzie da un altro Partecipante al Servizio **o Banca d'Italia nell'ambito delle Operazioni con Banca d'Italia;**
- q) ~~«Provvedimento Banca d'Italia - Consob»:~~ il Provvedimento del 22 Febbraio 2008 e successive modifiche, emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in attuazione del T.u.f.;
- r) ~~«Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata»:~~ il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell'art. 81 T.u.f.;
- s) ~~«Regolamento Operativo dei Servizi di Liquidazione (Express II)»:~~ il regolamento dei servizi di liquidazione e delle attività accessorie, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell'art. 69 T.u.f. e 46 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob;
- t) ~~«Richiesta di Servizi»:~~ proposta contrattuale sottoscritta dal Partecipante e contenente la richiesta di fornitura del Servizio;
- ~~u)«Riserva di liquidità»:~~ ~~gli importi presenti nei conti del Sistema TARGET2 destinati alla copertura dei Saldi Multilaterali calcolati dal Sistema;~~
- ~~v)«Saldi Multilaterali»:~~ ~~per ciascun titolo e per il contante, la differenza tra la somma dei trasferimenti che un Partecipante deve ricevere dagli altri Partecipanti al Servizio e la somma dei trasferimenti che lo stesso deve effettuare a favore degli altri Partecipanti, nell'ambito di ciascun ciclo di regolamento;~~
- ~~w)«Scopertura»:~~ ~~parte del Saldo Multilaterale titoli o contante non regolabile per indisponibilità nei conti del Partecipante;~~
- u) ~~«Servizio di Collateral Management o Servizio»~~ il servizio ~~di amministrazione delle Garanzie~~ disciplinato dal presente Regolamento nel quale Monte Titoli opera la liquidazione e il regolamento delle Operazioni e **gestisce amministra** le Garanzie;

- v) «Servizi di Liquidazione»: i servizi **di liquidazione**, gestiti da Monte Titoli, ~~di compensazione e liquidazione e di liquidazione su base lorda~~ su strumenti finanziari non derivati ammessi al sistema di gestione accentrata;
- w) «**Servizio di liquidazione X-COM**»: il Servizio di liquidazione per il regolamento delle Operazioni nell'ambito del Servizio di Collateral Management;
- x) «**Servizi di Liquidazione Express II**» : i Servizi di liquidazione operati con il Sistema Express II;
- y) «Sistema di Collateral Management o Sistema»: l'infrastruttura tecnologica tramite la quale Monte Titoli gestisce il Servizio di Collateral Management;
- z) «Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling»: il sistema di gestione delle ~~G~~garanzie idonee per operazioni di credito dell'Eurosistema disciplinato dal “Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento”, sottoscritto tra i Partecipanti e la Banca d'Italia e dal documento della Banca d'Italia “Il sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori”;
- aa) «Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 26 Aprile 2007;
- bb) «Società di Gestione dei Mercati»: le società che organizzano e gestiscono i Mercati;
- cc) «Titoli Equivalenti»: strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e descrizione.

## Art. 2

### Fonti normative e ~~principi organizzativi~~

1. Monte Titoli svolge l'attività di ~~amministrazione~~ **gestione** delle Garanzie ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e) del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, secondo modalità non discriminatorie e in conformità a procedure definite in via generale.
2. Monte Titoli svolge le attività di tenuta dei conti e di liquidazione delle Operazioni, relative al Servizio di Collateral Management, ai sensi degli articoli 80 e 69 del T.u.f..
3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano e completano rispettivamente il Regolamento dei Servizi di Gestione Accentrata e il Regolamento Operativo dei Servizi di Liquidazione (~~Express II~~).

## Art. 2 bis

### Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi

1. ~~4-~~ Monte Titoli si avvale di strutture informatiche e organizzative, **inclusi sistemi di controllo interno**, che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi al Servizio di Collateral Management, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni.
2. ~~5-~~ Monte Titoli adotta procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del Servizio, **in conformità alle disposizioni vigenti**.
3. ~~6-~~ Monte Titoli conserva, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi all'operatività del Servizio di Collateral Management per dieci anni.

4. **Al fine di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento dei Servizi di liquidazione X-COM, Monte Titoli prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.**

### **Art. 3**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio di Collateral Management e in particolare:
  - a) le modalità di partecipazione;
  - b) l'acquisizione, il riscontro, la liquidazione e il regolamento delle Operazioni immesse nel Sistema di Collateral Management;
  - c) ~~l'amministrazione~~ **la gestione** delle Garanzie.
2. Le Istruzioni integrano il Regolamento definendo le modalità operative del Servizio.
3. Il Regolamento, e le Istruzioni **e i Manuali dei Servizi**, unitamente **alle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi** ~~ai contratti di partecipazione~~, regolano ~~altresì~~ i rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti.
4. Monte Titoli non assume alcuna obbligazione derivante dal contratto di garanzia finanziaria concluso tra i soggetti che si avvalgono del Servizio. Le vicende inerenti a tale contratto non hanno effetti sull'operatività del Servizio di Collateral Management.
5. Le disposizioni del presente Regolamento e delle Istruzioni prevalgono in ogni caso sulle clausole incompatibili previste **nei contratti sottostanti le Operazioni tra Partecipanti immesse nel Sistema** ~~negli accordi bilaterali conclusi tra i Partecipanti~~.

### **Art. 4**

#### **Comunicazioni di Servizio**

1. Monte Titoli fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l'altro:
  - a) i Partecipanti ammessi, **sospesi o esclusi dal Servizio**;
  - b) le Società di Gestione dei Mercati per le quali è disponibile il Servizio;
  - c) gli orari del Servizio, **compresi i cut-off d'inserimento delle Operazioni**;
  - d) la tipologia degli strumenti finanziari ammessi al Servizio;
  - e) i criteri di eleggibilità, valorizzazione, regolamento parziale e gestione delle ~~G~~garanzie in caso di **operazioni societarie** ~~corporate action~~ applicabili in mancanza di specifiche indicazioni dei Partecipanti;
  - f) le fonti ~~dei prezzi utilizzati per valorizzare~~ **delle informazioni utilizzate per la gestione delle Garanzie**.

## **TITOLO II PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO**

### **Art. 5 Soggetti ammessi a partecipare al Servizio**

1. Possono partecipare al Servizio di Collateral Management i seguenti soggetti:
  - a) Banche autorizzate in Italia e banche comunitarie, come definite dall'articolo 1, comma 2 del T.u.b.;
  - b) imprese di investimento, iscritte nell'albo e/o nell'allegato elenco di cui all'articolo 20, comma 1 del T.u.f.;
  - c) imprese di assicurazione;
  - d) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
  - e) società di gestione del risparmio;
  - f) società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati;
  - g) controparti centrali;
  - h) le Poste Italiane S.p.A.;
  - i) la Cassa Depositi e Prestiti.
2. Possono altresì partecipare al servizio le Banche Centrali.
3. Per le Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia quest'ultima partecipa al Servizio secondo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento così come integrato dalla convenzione a tal fine stipulata con Monte Titoli.

### **Art. 6 Requisiti di partecipazione**

1. Ai fini della partecipazione al Servizio è necessario:
  - a) disporre di un conto titoli presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli;
  - b) disporre di un conto PM nel Sistema TARGET2;**
  - c) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici richiesti da Monte Titoli per l'accesso al Servizio di Collateral Management;
  - d) disporre di una struttura organizzativa, di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al Servizio di Collateral Management.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, per le Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia i Partecipanti devono essere titolari di un Conto Pool presso la Banca d'Italia.
3. I Partecipanti, per soddisfare i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono avvalersi di un Agente di Regolamento. L'Agente di Regolamento dovrà essere uno solo per ogni **Comparto**

**Operativo** ~~singolo Mercato e/o Controparte Centrale~~. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'Agente di Regolamento deve richiedere a Monte Titoli l'apertura di conti ad esso intestati e dedicati a ciascun Partecipante per il quale esso opera.

4. Per le Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia l'Agente di Regolamento deve coincidere con la banca custode incaricata di movimentare le Garanzie del Conto Pool del Partecipante al Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling.
5. ~~Il Partecipante è responsabile delle obbligazioni derivanti dal presente Regolamento, e dalle Istruzioni anche se per i relativi adempimenti si avvale di un Agente di Regolamento.~~

## Art. 7

### Rapporti tra Partecipante e Agente di Regolamento

1. L'Agente di Regolamento e il Partecipante possono recedere dall'accordo, che regola i rapporti ai fini della Partecipazione al Servizio, dandone contestuale comunicazione alla controparte e a Monte Titoli, **secondo le modalità e nei termini indicati nelle Istruzioni**. Tale comunicazione deve specificare la data di efficacia del recesso.
2. **Per le Operazioni con Banca d'Italia, l'Agente di Regolamento e il Partecipante devono comunicare anche alla Banca d'Italia il recesso dall'accordo, secondo le modalità previste dal "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento"**.
3. ~~3-~~ L'Agente di Regolamento è obbligato a mantenere a disposizione del Partecipante i conti **fino alla data di** ~~al fine del regolamento~~ **prevista** delle Operazioni ~~a termine~~ **irrevocabili alla data di efficacia del recesso**.
4. **A partire dal giorno di efficacia del recesso il Partecipante non può inserire nuove Operazioni e prima della data di efficacia del recesso:**
  - a. **è tenuto a immettere le Operazioni di chiusura delle Operazioni FOP aperte già presenti nel Sistema, con le modalità indicate nelle Istruzioni; qualora il Partecipante non provveda in tal senso le Operazioni di chiusura sono generate automaticamente dal Sistema;**
  - b. **può immettere richieste di cancellazione delle Operazioni, secondo quanto previsto all'art. 19.**

~~2. A far data dalla efficacia del recesso:~~

- a) ~~il Partecipante non potrà immettere nuove Operazioni salvo Operazioni FOP di cui all'articolo 16, per le quali non sia stata originariamente immessa la data di regolamento a termine. In tale ultimo caso, la data di regolamento dell'operazione di chiusura non potrà essere superiore alla data di regolamento più lontana delle Operazioni a termine presenti nel Sistema o, qualora non vi siano Operazioni a termine, la data di regolamento dell'operazione di chiusura dovrà essere concordata tra Partecipante, Agente di Regolamento e controparte;~~
- b) ~~l'Agente di Regolamento, sotto la sua unica responsabilità, può chiedere a Monte Titoli la cancellazione delle Operazioni del Partecipante a pronti non regolate, qualora questo non fornisca la provvista per il regolamento del contante.~~

5. **Dalla data di efficacia del recesso:**

- a. **le Operazioni non irrevocabili e le istruzioni di cancellazione non riscontrate saranno cancellate dal Sistema, fatta salva diversa indicazione del Partecipante e previa conferma dell'Agente di Regolamento;**
- b. **le Operazioni non regolate alla data di regolamento prevista non sono riproposte ma, in deroga a quanto previsto all'art. 21, comma 5, sono automaticamente cancellate.**



6. ~~4. Qualora, tra la data della comunicazione del recesso e la data di efficacia dello stesso, il Partecipante comunichi a Monte Titoli la sottoscrizione di un nuovo accordo con altro Agente di Regolamento, le Operazioni a pronti riscontrate e a termine a lui riconducibili possono essere modificate da Monte Titoli secondo quanto indicato nelle Istruzioni.~~

#### **Art. 8**

##### **Richiesta di partecipazione al Servizio di Collateral Management**

1. I soggetti che intendono partecipare al Servizio di Collateral Management devono trasmettere a Monte Titoli la Richiesta di Servizi debitamente sottoscritta e la relativa documentazione di partecipazione, **indicando a quale Comparto Operativo intendono aderire.**
2. **I Partecipanti possono chiedere di essere ammessi ad uno o più dei Comparti Operativi di cui all'articolo 12.**
3. ~~2.~~ Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente l'ammissione al Servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto oppure le ragioni dell'eventuale rigetto.
4. ~~3.~~ Con la partecipazione al Servizio di Collateral Management il Partecipante assume tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dal contratto di partecipazione al Servizio.

#### **Art. 9**

##### **Regole di condotta dei Partecipanti**

1. I Partecipanti rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i Manuali dei servizi, **nonché le Condizioni Generali di Fornitura dei servizi.**
2. I Partecipanti mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con gli altri Partecipanti **e con gli Agenti di Regolamento**, negli adempimenti verso Monte Titoli e nell'utilizzo dei sistemi tecnologici.
3. I Partecipanti comunicano tempestivamente a Monte Titoli ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management.
4. I Partecipanti si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management.
5. I Partecipanti sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.
6. Ai fini del regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management, i Partecipanti devono monitorare la capienza dei propri conti titoli assicurandosi che sia adeguata in rapporto alla loro esposizione complessiva nei confronti degli altri Partecipanti al Servizio.

#### **Art. 10**

##### **~~Provvedimenti nei confronti~~ Sospensione dei Partecipanti**

1. Monte Titoli può sospendere dal Servizio i Partecipanti:
  - a) che non siano momentaneamente in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 6, **ivi compreso il caso in cui il rapporto contrattuale con l'Agente di Regolamento sia venuto meno, per qualsiasi causa;**

- b) *che siano stati sospesi, o siano soggetti ad analoghi provvedimenti limitativi dell'operatività, nell'ambito dei Mercati o dei sistemi di controparte centrale dai quali il Sistema acquisisce le Operazioni;* <sup>(Nota1)</sup>
- c) ~~b)~~ soggetti ad un provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che possa avere impatti sull'operatività del Partecipante nell'ambito del Servizio di Collateral Management e in particolare sulla capacità di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei Partecipanti al Servizio;
- d) ~~e)~~ in caso commettano gravi irregolarità o tengano comportamenti che possano pregiudicare i rapporti con gli altri Partecipanti, gli adempimenti nei confronti di Monte Titoli o il regolare funzionamento del Servizio.

2. **Nei casi di cui alle lettere a) e b), la sospensione può essere limitata all'operatività nell'ambito di uno specifico Comparto Operativo.**
3. ~~2-~~ Il Partecipante sospeso non può immettere nuove Operazioni nel Sistema **o nell'ambito del Comparto Operativo da cui è stato sospeso.**
4. ~~3-~~ Il provvedimento di sospensione è comunicato da Monte Titoli **alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai Partecipanti, ai Mercati, alle Controparti Centrali interessati** ed ha efficacia sino al termine indicato nel provvedimento stesso ovvero sino al momento della comunicazione da parte di Monte Titoli della cessazione dei presupposti che ne hanno determinato l'adozione.
5. **4- Anche durante il periodo di sospensione, i Partecipanti sono tenuti ad adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Servizio.** Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle **Operazioni ed Esposizioni Bilaterali** ~~posizioni~~ che fanno capo ai soggetti sospesi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di sospensione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Servizio e l'interesse dei Partecipanti.
6. ~~5-~~ In relazione ai processi d'integrazione, **svincolo** o di restituzione delle Garanzie, nel caso in cui il Partecipante non adempia **i propri obblighi** ~~le proprie obbligazioni~~, con le modalità e le tempistiche indicati nelle Istruzioni, la controparte può richiedere a Monte Titoli sotto la propria responsabilità di porre in essere le operazioni necessarie per la gestione delle Esposizioni Bilaterali secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. **Monte Titoli ne dà informazione a Banca d'Italia e Consob.**
7. ~~6-~~ Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali e alle Controparti Centrali.

## **Art. 11 Esclusione dei Partecipanti**

1. Monte Titoli esclude dal Servizio i Partecipanti:
  - a) che non rientrino più nelle categorie di cui all'art. 5 comma 1;
  - b) **nei confronti dei quali sia stato assunto un provvedimento di sospensione di cui all'art. 10, nel caso in cui al termine del periodo di sospensione non siano venuti meno i motivi dell'adozione del provvedimento** ~~rimasti privi di uno o più requisiti previsti dall'art. 6, per oltre 6 mesi;~~
  - c) che siano sottoposti ad una procedura concorsuale, dichiarati insolventi o siano soggetti a un provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che pregiudichi definitivamente l'operatività del Partecipante nell'ambito del Servizio di Collateral Management;

- d) in caso commettano reiteratamente gravi irregolarità o tengano comportamenti che pregiudicano i rapporti con gli altri Partecipanti, gli adempimenti nei confronti di Monte Titoli o il regolare funzionamento del Servizio.
2. **Nei casi di cui alla lettera b), l'esclusione riguarda il Servizio o i singoli Comparti Operativi per i quali sia stato assunto il provvedimento di sospensione.**
  3. **Il provvedimento di esclusione è comunicato da Monte Titoli alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai Partecipanti, ai Mercati, alle Controparti Centrali interessati.**
  4. ~~2-~~ Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle **Operazioni ed Esposizioni Bilaterali** ~~posizioni~~ che fanno capo ai Partecipanti esclusi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di esclusione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Servizio e l'interesse dei Partecipanti.
  5. ~~3-~~ Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali e alle Controparti Centrali.

## PARTE II SERVIZIO DI COLLATERAL MANAGEMENT

### TITOLO I OPERATIVITA' DEL SISTEMA

#### Art. 12 Articolazione del Sistema

**Il Sistema prevede i seguenti Comparti Operativi:**

- a) *comparti per Operazioni garantite da Controparte Centrale;* <sup>(Nota 1)</sup>
- b) *comparti per Operazioni negoziate su Mercati non garantiti, o segmenti dei suddetti Mercati;* <sup>(Nota 1)</sup>
- c) **comparto per Operazioni concluse fuori mercato tra Partecipanti al Servizio;**
- d) **comparto per le Operazioni con Banca d'Italia.**

#### Art. ~~13~~ 12 Strumenti finanziari oggetto del Servizio

1. Monte Titoli **rende disponibile** ~~comunica ai Partecipanti~~ **la lista degli strumenti finanziari ammessi al Sistema di Collateral Management, con le modalità indicate nelle Istruzioni.** ~~che, anche in via temporanea, non sono utilizzabili dai Partecipanti.~~

#### Art. ~~14~~ 13 Struttura dei conti

1. Nell'ambito del Servizio di Collateral Management sono **utilizzate** ~~previste~~ le seguenti tipologie di conto titoli:

- a. conto-datatore: **conto in cui sono registrati per la registrazione** degli strumenti finanziari **messi a disposizione nell'ambito del Sistema di Collateral Management** ~~che possono essere trasferiti in garanzia;~~
  - b. conto-prenditore: **conto in cui sono registrati per la registrazione** degli strumenti finanziari ricevuti in ~~G~~garanzia.
2. **Il conto-datatore può essere un conto dedicato all'operatività nell'ambito del Servizio di Collateral Management (Conto-Datore Dedicato) oppure un conto ordinario del Servizio di Gestione Accentrata (Conto-Datore Ordinario).**
  3. **Gli strumenti finanziari sono immessi nel conto-datatore dedicato mediante trasferimento da conti di gestione accentrata. In caso di conto-datatore ordinario gli strumenti finanziari sono messi a disposizione del Servizio di Collateral Management previa individuazione con le modalità indicate nelle Istruzioni. In tale ultimo caso gli strumenti finanziari sono contestualmente disponibili anche per i Servizi di Liquidazione Express II nonché per il Servizio di Gestione Accentrata.**
  4. ~~2.~~ **Il conto-prenditore è dedicato esclusivamente all'operatività nell'ambito del Servizio di Collateral Management.** I Partecipanti hanno la facoltà di richiedere l'apertura di più conti prenditore al fine di segregare la propria operatività nell'ambito del Servizio, con le modalità indicate nelle Istruzioni. In relazione a ciascun conto-prenditore i Partecipanti possono richiedere che tali conti consentano il riuso nell'ambito del Servizio degli strumenti finanziari ivi registrati, **a condizione che essi dispongano anche di un conto-datatore.**
  5. ~~3.~~ ~~Gli strumenti finanziari sono immessi nei conti datatore trasferendoli da conti di gestione accentrata diversi da quelli dedicati al Servizio di Collateral Management. Gli strumenti finanziari possono essere trasferiti a conti di gestione accentrata diversi da quelli dedicati al Servizio di Collateral Management solo dai conti-datatore.~~  
**Gli strumenti finanziari registrati nei conti dedicati all'operatività del Servizio di Collateral Management non sono utilizzabili nell'ambito del Servizio di Liquidazione Express II.**
  6. ~~5.~~ ~~Nelle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia, la Banca d'Italia opera in qualità di Prenditore delle Ggaranzie. Gli strumenti finanziari trasferiti in garanzia sono registrati nel conto terzi di Banca d'Italia nel Sistema di Gestione Accentrata.~~
  7. *Al fine di operare nell'ambito dei Comparti per Operazioni garantite da Controparte Centrale i Partecipanti devono chiedere l'apertura di conti-datatore e prenditore dedicati all'operatività dei soggetti per i quali essi assumono i relativi obblighi nei confronti della Controparte Centrale e nell'ambito del Sistema di Collateral Management.* <sup>(Nota 1)</sup>

#### **Art. 15 ~~14~~**

#### **Operatività nel Sistema dei Partecipanti**

1. Per operare in qualità di Datore delle Garanzie i Partecipanti possono utilizzare gli strumenti finanziari registrati nei propri conti-datatore, oppure nei conti-prenditore destinati al riuso.
2. Per operare in qualità di Prenditore, **nell'ambito del Comparto relativo alle Operazioni concluse dai Partecipanti fuori mercato, delle Garanzie** i Partecipanti devono specificare i criteri di ~~per la~~ selezione e la valorizzazione delle Garanzie., ~~in~~ **In caso contrario il Sistema di Collateral Management applicherà i criteri generali comunicati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) ~~d~~.**
3. Per le Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia, il Sistema applica i criteri di idoneità e di valutazione delle garanzie disciplinati nel "Contratto quadro sulle garanzie per ~~le~~ operazioni di finanziamento" **escludendo gli strumenti finanziari secondo quanto segnalato dai Partecipanti ai sensi dell'articolo 23, comma 2.**

4. *Nell'ambito dei Comparti per le Operazioni garantite da Controparte Centrale il Sistema applica i criteri di selezione e valorizzazione delle Garanzie definiti da ciascuna Controparte Centrale.* <sup>(Nota 1)</sup>
5. *Nell'ambito dei Comparti per le Operazioni negoziate su Mercati non garantiti, il Sistema applica i criteri di selezione e valorizzazione delle Garanzie definiti da ciascun Mercato.* <sup>(Nota 1)</sup>

**Art. 16 15**  
**Fasi operative**

1. Il Servizio di Collateral Management si articola nelle seguenti fasi operative:
  - a) acquisizione e riscontro delle Operazioni;
  - b) liquidazione e regolamento delle Operazioni;
  - c) **gestione valorizzazione e amministrazione** delle Garanzie.

**TITOLO II**  
**ACQUISIZIONE E RISCONTRO DELLE OPERAZIONI**

**Art. 17 16**  
**Operazioni acquisibili**

1. Il Sistema di Collateral Management acquisisce le Operazioni:
  - a) dai Partecipanti diversi dalle Controparti Centrali;
  - b) *dai Mercati o Controparti Centrali* <sup>(Nota 1)</sup>;
2. Il regolamento delle Operazioni acquisite può avvenire:
  - a. mediante trasferimento di titoli contro contante c.d. delivery-versus-payment (DVP) oppure
  - b. mediante trasferimento di titoli c.d. free-of-payment (FOP) **oppure**
  - c. **mediante trasferimento di titoli contro titoli c.d. delivery-versus-delivery (DVD), nel caso di operazioni di sostituzione di Garanzie.**
3. Il Sistema prevede l'immissione di Operazioni DVP con l'indicazione della data di regolamento a pronti e a termine e di Operazioni FOP con l'indicazione della data di **apertura regolamento a pronti** e con o senza l'indicazione della data di **chiusura regolamento a termine**. Nel caso in cui i Partecipanti abbiano indicato contestualmente le date **di apertura e di chiusura regolamento a pronti e a termine**, l'Operazione **FOP** di chiusura è generata direttamente dal Sistema. Qualora invece non sia stata indicata la data **di chiusura a termine**, l'Operazione **FOP** di chiusura deve essere inserita dai Partecipanti.
4. Per il regolamento dell'Operazione a termine **o dell'Operazione di chiusura**, il Sistema seleziona dal conto-prenditore Titoli Equivalenti a quelli trasferiti in garanzia.

**Art. ~~18~~ 17**  
**Acquisizione e riscontro delle Operazioni**

1. Le Operazioni sono inserite dai Partecipanti al Servizio di Collateral Management con le modalità indicate nelle Istruzioni e successivamente sottoposte alle fasi di:
  - a) acquisizione, che si articola nei processi di:
    - validazione, specifica per tipologia di Operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola Operazione;
    - arricchimento, eseguito solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili mancanti a seconda della tipologia di Operazione immessa e **all'integrazione delle informazioni per il regolamento dell'Operazione**;
  - b) riscontro, per le Operazioni, **diverse dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie**, che hanno superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di Operazione.
2. Le Operazioni acquisite dai Mercati, dalle Controparti Centrali e le Operazioni ~~di Garanzia~~ con Banca d'Italia s'intendono automaticamente riscontrate.
3. Le Operazioni riscontrate non possono essere modificate dai Partecipanti. Qualora siano stati commessi errori in fase d'immissione, i Partecipanti dovranno richiedere la cancellazione delle Operazioni a norma dell'art. ~~18~~ 19.
4. Il Sistema fornisce ai Partecipanti completa informativa ~~sull'andamento~~ **sull'esito del processo di acquisizione e riscontro** delle Operazioni di propria competenza.

**Art. ~~19~~ 18**  
**Cancellazione delle Operazioni**

1. Il singolo Partecipante può chiedere la cancellazione delle Operazioni fino al momento del riscontro, **ove previsto**.
2. Le Operazioni riscontrate possono essere cancellate dal Sistema su richiesta di entrambi i Partecipanti. In tal caso le richieste di cancellazione, inviate dai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, sono sottoposte alle fasi di acquisizione e riscontro.
3. Il Sistema invia ai Partecipanti, controparti dell'Operazione, la conferma della cancellazione.
4. La cancellazione delle Operazioni acquisite dai Mercati e dalle Controparti Centrali avviene secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi.
5. Le Operazioni regolate non possono essere cancellate.
6. Le Operazioni parzialmente regolate possono essere cancellate, per la parte non eseguita, solo da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti con le modalità indicate nelle Istruzioni.
7. **Le Operazioni non riscontrate alla data di regolamento prevista sono automaticamente cancellate dal Sistema.**

### TITOLO III LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI

#### Art. 20 19

##### Irrevocabilità e definitività delle Operazioni tra Partecipanti

1. Le Operazioni tra Partecipanti **non possono essere revocate né da un Partecipante al Sistema né da un terzo, fatto salvo quanto previsto all'art. 19, decorsi i seguenti termini: sono irrevocabili dal momento del riscontro e definitive dal momento dell'avvio del primo ciclo di regolamento nel quale sono immesse.**
  - a. *dal momento dell'acquisizione da parte del Sistema, per le Operazioni immesse da Mercati o da Controparti Centrali.* <sup>(Nota 1)</sup>
  - b. **dal momento del riscontro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), per le Operazioni trasmesse dai Partecipanti, non garantite da controparte centrale.**
2. Le Operazioni sono definitive dal momento dell'addebito del contante ovvero dei titoli laddove il regolamento del contante non sia previsto.
3. ~~2. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle Società di Gestione, Monte Titoli esegue le Operazioni trasmesse nell'ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 210/01<sup>(Nota 1)</sup>.~~

~~3. Le Operazioni definitive prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un Partecipante terminano il ciclo di regolamento in corso e, se non regolate, non sono riproposte nei cicli di regolamento successivi.~~
4. **In caso di apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un Partecipante, notificata dall'autorità competente, le Operazioni non definitive sono escluse dal Sistema.**

#### Art. 20

##### Comunicazione delle disponibilità in contante

- ~~1. Ai fini del regolamento delle Operazioni che prevedono lo scambio di titoli a fronte di contante, i Partecipanti o gli Agenti di Regolamento di cui si avvalgono, devono comunicare al Sistema TARGET2, secondo le modalità da questo stabilite, gli importi che intendono destinare a riserva di liquidità. Tali comunicazioni devono essere effettuate prima del ciclo di liquidazione netta o dell'avvio del ciclo di liquidazione su base lorda~~

#### Art. 21

##### Liquidazione e regolamento delle Operazioni tra Partecipanti

1. ~~La procedura di regolamento è attivata con le modalità ed i tempi indicati nelle Istruzioni per il periodo di attività giornaliera del Servizio. Il Sistema gestisce una procedura di liquidazione lorda, secondo i tempi e le modalità indicate nelle Istruzioni, per il regolamento delle Operazioni. Il regolamento delle Operazioni, per la parte contante, avviene esclusivamente in euro.~~
2. **Le Operazioni sono inviate alla procedura di liquidazione nella stessa giornata di acquisizione o in giornate successive in base alla data di regolamento prevista.**
3. **Nella fase di liquidazione la procedura:**
  - a. **elabora le Operazioni nell'ambito di un processo che, nel caso in cui più Operazioni concorrano all'utilizzo della medesima disponibilità dello stesso conto titoli, tiene conto**

delle priorità basate tra l'altro sul tipo di Operazione, provenienza e tipologia di controparte, come indicato nelle Istruzioni;

b. può procedere all'abbinamento di Operazioni DVP di segno opposto da regolare tra medesimi Partecipanti e alla determinazione su base netta del saldo titoli e del saldo contante a condizione che a tali Operazioni si applichino i medesimi criteri di selezione e valorizzazione delle Garanzie;

c. elabora ciascuna Operazione secondo le seguenti modalità:

- verifica la disponibilità sul conto titoli, di cui all'articolo 14, degli strumenti finanziari che in caso di operazioni di allocazione di Garanzie soddisfino i criteri di selezione delle Garanzie di cui all'articolo 23 e, in caso di operazioni di restituzione di Garanzie siano Titoli Equivalenti a quelli allocati a Garanzia;
- in caso positivo, dispone il blocco contabile degli strumenti finanziari interessati e genera le istruzioni di regolamento titoli; in caso negativo, il Sistema ripropone l'Operazione nella medesima giornata secondo quanto previsto dalle Istruzioni;
- per le Operazioni che prevedono il regolamento del contante, genera e invia al Sistema TARGET2 l'istruzione di regolamento contante, con indicazione del limite temporale per il regolamento oltre il quale l'istruzione è annullata. L'istruzione di regolamento del contante è inoltrata a valere sul conto PM nel Sistema TARGET 2, di cui all'articolo 6.

4. Nella fase di regolamento:

a. acquisito l'esito positivo del regolamento contante, se previsto, il Sistema esegue il regolamento titoli;

b. qualora l'istruzione di regolamento del contante, se prevista, non sia regolata, nei termini previsti dall'articolo 21, comma 3, lettera c), terzo alinea, il Sistema elimina il blocco titoli e l'Operazione è riproposta nella medesima giornata secondo quanto previsto dalle Istruzioni.

~~2. Nell'ambito di ciascuna procedura di regolamento, il Sistema di Collateral Management procede, attraverso un algoritmo, all'ottimizzazione del numero di Operazioni regolabili. A tal fine il Sistema, con le modalità indicate nelle Istruzioni, verifica la capienza dei conti titoli e contante ed effettua il regolamento su base multilaterale netta delle Operazioni. Il regolamento dei saldi multilaterali titoli avviene nei conti dedicati al Servizio di Collateral Management nel sistema di gestione accentrata e il regolamento dei Saldi Multilaterali contanti avviene nei conti presso il Sistema TARGET 2.~~

~~5. 3. L'Operazione non regolata è riproposta nei cicli di regolamento successivi. Le Operazioni, diverse dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie, non regolate a fine giornata sono riproposte nelle giornate di regolamento successive, salvo che i Partecipanti ne chiedano la cancellazione, secondo quanto previsto all'art. 19 48. Tale disposizione non si applica alle Operazioni acquisite dalle Controparti Centrali qualora le regole di funzionamento stabilite per tali sistemi dispongano diversamente.~~

~~6. 4. Alla data di regolamento delle Operazioni a termine, o delle Operazioni di chiusura, le Operazioni a pronti non regolate o, se regolate parzialmente, la parte non regolata, sono automaticamente cancellate dal Sistema di Collateral Management. Tale disposizione non si applica alle Operazioni acquisite dai Mercati e dalle Controparti Centrali qualora le regole di funzionamento stabilite per tali sistemi dispongano diversamente.~~

~~7. 5. I Partecipanti possono richiedere il regolamento parziale dell'Operazione nei limiti della riserva di liquidità o dei titoli disponibili. Tale richiesta è effettuata in via generale secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. [Per le Operazioni acquisite da Controparte Centrale la possibilità di prevedere il regolamento parziale è disciplinata dalla Controparte Centrale interessata] <sup>(Nota 1)</sup>~~



8. **Il Sistema fornisce ai Partecipanti e agli Agenti di Regolamento l'informativa previsionale e l'informativa di regolamento con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni.**

## Art. 22

### Liquidazione e regolamento delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia

1. ~~Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia sono gestite nell'ambito della procedura di cui all'articolo 21 e non comportano il regolamento del contante. nell'ambito della procedura di regolamento prevista per le Operazioni immesse nel Sistema di Collateral Management. Tali Operazioni costituiscono operazioni di giro ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata.~~
2. ~~Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia sono irrevocabili al termine della fase di acquisizione e assumono definitività dal momento della loro registrazione nei conti dei Partecipanti, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di Gestione Accentrata relativamente all'irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro.~~
3. ~~Per l'apertura delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia il Sistema:~~
  - a. ~~all'avvio della procedura di liquidazione dispone il blocco contabile dei conti titoli dei Datori delle Garanzie;~~
  - b. ~~verifica la disponibilità dei titoli;~~
  - c. ~~esegue il regolamento titoli addebitando il conto del Datore e accreditando il conto terzi della Banca d'Italia.~~
2. 4. La Banca d'Italia, ricevuta la notifica dell'accredito del proprio conto ~~terzi~~ presso Monte Titoli, effettua i controlli e la valutazione delle Garanzie e, **in caso positivo**, le contabilizza nel Conto Pool del Partecipante, **in caso negativo invia a Monte Titoli istruzione di storno dell'accredito effettuato sul conto di Banca d'Italia**. La Banca d'Italia tiene distinta evidenza nel Conto Pool delle Garanzie costituite mediante il Servizio e ne consente lo svincolo solo su richiesta di Monte Titoli per conto del Partecipante al Servizio.
5. ~~Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia non regolate sono riproposte nelle procedure di regolamento successive, salvo che i Partecipanti ne chiedano la cancellazione, secondo quanto previsto all'art. 18.~~
6. ~~Alla data di regolamento delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia a termine, le Operazioni a pronti non regolate, ovvero regolate solo parzialmente, sono automaticamente cancellate dal Sistema di Collateral Management, per l'intero ammontare o per la parte non regolata.~~
3. 7. Per la chiusura delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia il Sistema seleziona i titoli da svincolare e invia una richiesta di svincolo alla Banca d'Italia; quest'ultima, verificato il rispetto delle condizioni per lo svincolo delle garanzie dal Conto Pool del Partecipante, invia a Monte Titoli le istruzioni per la restituzione delle Garanzie dal proprio conto ~~terzi~~ nel Servizio di Gestione Accentrata al conto del Datore.
8. ~~I Partecipanti possono richiedere il regolamento parziale dell'Operazione nei limiti dei titoli disponibili. Tale richiesta è effettuata in via generale secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.~~

**TITOLO IV**  
**AMMINISTRAZIONE GESTIONE DELLE GARANZIE**

**Art. 23**  
**Selezione delle Garanzie**

1. Il Sistema di Collateral Management seleziona e **valorizza** gli strumenti finanziari **per il regolamento di un'Operazione** ~~per il trasferimento delle Garanzie, seguendo l'ordine di priorità specificato nelle Istruzioni per la selezione degli strumenti finanziari da allocare a Garanzia o da restituire e applicando avvalendosi di un algoritmo basato sui~~ i seguenti **criteri parametri di selezione e valorizzazione**:
  - ~~a) importo da garantire;~~
  - a) ~~b) regole di eleggibilità e~~
  - b) ~~parametri di valorizzazione; specificate dai Partecipanti~~
  - c) ~~limiti di concentrazione;~~
  - ~~d) close links~~
  - ~~e) opzione di regolamento parziale.~~
2. Con riferimento alle Operazioni con Banca d'Italia, i Partecipanti sono tenuti a fornire a Monte Titoli le informazioni necessarie ai fini dell'esclusione dal processo di allocazione degli strumenti finanziari che non soddisfano le regole dal "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" relative al Sistema di Gestione delle Garanzie in Pooling. Tali informazioni, nonché l'efficacia di eventuali variazioni, sono comunicate con le modalità e le tempistiche dettagliate nelle Istruzioni.
3. Il Sistema verifica giornalmente che le Garanzie allocate rispettino le regole di eleggibilità applicabili. Qualora la verifica dia esito negativo il Sistema procede automaticamente alla restituzione degli strumenti finanziari al Datore o, qualora prevista, alla sostituzione delle Garanzie, con le modalità indicate nelle Istruzioni.
4. Il Sistema verifica giornalmente che le Garanzie allocate rispettino i limiti di concentrazione applicabili. *Qualora la verifica dia esito negativo il Sistema tenta, nei limiti degli strumenti finanziari disponibili, la sostituzione automatica delle Garanzie allocate al fine di ricondurle nell'ambito dei limiti di concentrazione.*<sup>(Nota2)</sup> Il mancato rispetto dei limiti di concentrazione non determina l'ineleggibilità delle Garanzie allocate che eccedono tali limiti.
5. La modifica dei criteri di selezione può avvenire in qualsiasi momento ad opera dei soggetti che hanno definito tali criteri di selezione, come indicato all'art. 15, commi 2, 4, e 5. Tali modifiche saranno applicate con le tempistiche indicate nelle Istruzioni.

**Art. 24**  
**Valorizzazione, integrazione e svincolo delle Garanzie**

1. Il Sistema di Collateral Management esegue con la periodicità e **le metodologie** specificate nelle Istruzioni la **valorizzazione** ~~valutazione delle Garanzie allocate degli strumenti finanziari dati in garanzia~~ e la comunica ai Partecipanti ~~con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni.~~
2. La **valorizzazione** ~~valutazione~~ delle Garanzie viene effettuata con riferimento a **ciascuna** all'Esposizione Bilaterale di cui all'art. 1, lett. g).

3. Qualora il valore delle Garanzie trasferite risulti insufficiente a coprire l'Esposizione Bilaterale ~~di un Partecipante nei confronti della controparte~~, il Sistema procede **automaticamente** all'integrazione delle Garanzie con le modalità **e nei termini** indicate nelle Istruzioni dandone comunicazione ai Partecipanti interessati. Se non vi sono titoli sufficienti per reintegrare totalmente le Garanzie, il Sistema esegue un'integrazione parziale.
4. Se non è possibile eseguire in tutto o in parte l'integrazione delle Garanzie, il Sistema invia al Partecipante-Datore la richiesta di immettere nuovo Collaterale nei propri conti-datore, nei limiti del controvalore necessario al reintegro delle Garanzie.
5. Qualora il valore delle Garanzie **allocate** ~~trasferite~~ risulti superiore all'Esposizione Bilaterale ~~nei confronti della controparte~~, il Sistema procede **automaticamente** allo svincolo delle Garanzie eccedenti con le modalità specificate nelle Istruzioni.
6. *[Se non è possibile svincolare in tutto o in parte le Garanzie a seguito di Operazioni di riuso delle Garanzie, di cui all'art. 27, il Partecipante-Prenditore è tenuto a rendere disponibile, nei limiti del controvalore delle Garanzie in eccesso, gli strumenti finanziari da restituire al Partecipante-Datore.]*<sup>(Nota2)</sup>
7. ~~6.~~ Il processo d'integrazione o di svincolo delle Garanzie viene eseguito ~~solo~~ qualora **lo scostamento** ~~il rapporto~~ tra l'Esposizione Bilaterale e il valore delle Garanzie sia superiore ad una **percentuale dell'Esposizione Bilaterale** ~~soglia di tolleranza definita~~ **per ciascun Comparto Operativo** ~~da Monte Titoli~~ e comunicata ai Partecipanti al Servizio.
8. **I processi d'integrazione e svincolo non si applicano alle Garanzie allocate nell'ambito delle Operazioni con Banca d'Italia, per le quali il Sistema provvede giornalmente a rivalutare le Esposizioni Bilaterali con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni.**
9. **In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 6, si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 6.**

#### Art. 25 Sostituzione delle Garanzie

1. **Le Garanzie allocate nei conti-prenditore o nel conto di Banca d'Italia possono essere sostituite con altri strumenti finanziari che soddisfino le regole di eleggibilità e i limiti di concentrazione applicabili e di valore almeno pari a quello degli strumenti finanziari da sostituire.**
2. **La sostituzione può avvenire su richiesta del Partecipante-Datore che ha messo a disposizione gli strumenti finanziari nel Sistema oppure automaticamente, nei seguenti casi:**
  - a) **ai sensi dell'art. 26, comma 2, in corrispondenza di un'operazione societaria che interessi le Garanzie;**
  - b) *[qualora un Partecipante abbia espresso l'opzione di richiamo con contestuale sostituzione delle Garanzie allocate, al fine rendere disponibili tali strumenti finanziari per il regolamento nell'ambito dei Servizi di Liquidazione Express II. Tale opzione è disponibile qualora il conto-datore e il conto titoli utilizzato nel Servizio di Liquidazione Express II siano intestati al medesimo soggetto;]*<sup>(Nota2)</sup>
  - c) **ai sensi dell'art. 23, comma 3, qualora le Garanzie allocate non rispettino più le regole di eleggibilità applicabili;**
  - d) *[ai sensi dell'art. 23, comma 4, qualora le Garanzie allocate eccedano i limiti di concentrazione applicabili;]*<sup>(Nota2)</sup>
  - e) *[qualora per il regolamento di un'Operazione sia necessario svincolare Garanzie allocate mediante Operazioni di riuso.]*<sup>(Nota2)</sup>

3. **La sostituzione delle Garanzie allocate avviene in ogni caso nei limiti degli strumenti finanziari disponibili nei conti del Partecipante-Datore (sostituzione parziale).**

~~1. Il Datore può chiedere la sostituzione degli strumenti finanziari trasferiti in garanzia con altri strumenti finanziari che soddisfano i criteri di eleggibilità specificati dal Prenditore.~~

4. **2. La sostituzione delle Garanzie avviene con le Le modalità tecniche e le tempistiche del processo di sostituzione delle Garanzie sono specificate nelle Istruzioni.**

#### **Art. 26**

##### **Strumenti soggetti a operazione societaria ~~corporate action~~**

1. **A partire dal terzo giorno** ~~Nei tre giorni antecedenti~~ alla **Record date** ~~data prevista per l'esecuzione delle corporate actions e~~ **fino al giorno precedente alla data di pagamento**, il Sistema impedisce l'**allocazione** ~~il trasferimento in garanzia~~ degli strumenti finanziari interessati.
2. **I Partecipanti, ivi incluse le Controparti Centrali, e la Banca d'Italia possono richiedere in via generale la sostituzione automatica degli strumenti finanziari allocati oggetto di** ~~In~~ **pendenza di operazione societaria ~~corporate actions~~ aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trasferiti in garanzia.** L'opzione di sostituzione automatica espressa dalla Controparte Centrale o dalla Banca d'Italia prevale in ogni caso sull'opzione contraria espressa dai Partecipanti. ~~Il~~ **Sistema, con le modalità secondo le condizioni** specificate nelle Istruzioni, tenta la sostituzione di tali strumenti finanziari, **a partire dal terzo giorno antecedente alla Record date e fino al giorno precedente alla data di pagamento** ~~prima della data prevista per la corporate action.~~
3. Qualora la sostituzione degli strumenti finanziari oggetto di **operazione societaria ~~corporate action~~** non vada a buon fine, i proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari costituiti in garanzia vengono accreditati al Prenditore e potranno essere retrocessi al Datore dal Sistema secondo quanto indicato nelle Istruzioni ~~e~~, **limitatamente alle operazioni di rimborso capitale, a condizione che le Garanzie rimanenti siano sufficienti a coprire l'ammontare dell'Esposizione Bilaterale.**
4. I proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari registrati nel conto ~~di terzi della~~ Banca d'Italia nel Sistema di Gestione Accentrata sono incassati da Banca d'Italia e retrocessi alla controparte come disciplinato dal "Contratto quadro sulle garanzie per ~~le~~ operazioni di finanziamento" e dal documento della Banca d'Italia "Il sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori".
5. Durante il periodo nel quale gli strumenti finanziari sono **allocati** ~~trasferiti in garanzia~~, l'esercizio degli altri diritti patrimoniali o amministrativi ad essi collegati è disciplinato secondo le norme di legge vigenti in materia, salvo diverso accordo dei Partecipanti.
6. *[In caso di operazione societaria su strumenti finanziari trasferiti nel conto di Banca d'Italia mediante riuso, il Sistema dispone l'addebito del Partecipante che ha riutilizzato le Garanzie per l'importo dei proventi monetari maturati e il corrispondente accredito al Datore originario.]* <sup>(Nota2)</sup>

#### **[Art. 27**

##### **Riuso delle Garanzie**

1. **Le Garanzie allocate** ~~Gli strumenti finanziari ricevuti in garanzia possono essere riutilizzate nell'ambito del Sistema per Operazioni con Banca d'Italia di collateralizzazione con altri Partecipanti al Servizio fermo restando quanto previsto nell'art. 22, comma 2.~~
2. **A tal fine i I Partecipanti che intendono esercitare la facoltà di riuso delle Garanzie si avvalgono di un richiedono a Monte Titoli si che il conto-prenditore abilitato al riuso preveda tale facoltà, come previsto dall'art. 14, comma 4.**

3. *Al fine di assicurare il regolamento delle Operazioni di competenza del Partecipante-Prenditore che si è avvalso della facoltà di riutilizzo delle Garanzie, il Sistema può selezionare anche Titoli Equivalenti presenti nel conto-datore.]* <sup>(Nota2)</sup>